I.C. TIVOLI V - Protocollo 0001234/2026 del 22/01/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO V TIVOLI BAGNI
VIA COLLODI 6 TIVOLI (RM)
Tel 774371991 Fax 774371305 Email RMIC89000B@istruzione.it
Cod. Miur: **RMIC89000B** Codice Fiscale: **94032510581**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli articoli 13 e 14 dell'**OM 88/2024** in accordo al **DM n. 111 del 20 giugno 2024**;

Vista la **Circolare Ministeriale n. 14301 del 09/09/2024** contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente A.S. 2024/25;

Vista la **Circolare Ministeriale prot. n. 0157048 del 09/07/2025** contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. (anno scolastico 2025/2026);

Visto il CCNL scuola vigente;

Verificato l'esaurimento della graduatoria di istituto, anche delle scuole viciniori,

PUBBLICA IL PRESENTE INTERPELLO

per il conferimento di una supplenza per la classe di concorso "Sostegno Scuola Elementare: area comune" aventi le seguenti caratteristiche:

- La supplenza avrà inizio il 26/01/2026
- La durata della supplenza terminerà il 02/02/2026
- L'orario complessivo settimanale sarà di 24 ore
- La sede di servizio è individuata come di seguito RMIC89000B - Istituto Comprensivo Tivoli V

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il sostegno: **Si**

Le candidature relative al presente avviso vengono accettate secondo le seguenti modalità e termine di riscontro:

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 23/01/2026. La Scuola assegnerà la supplenza entro le ore 12:00 del 23/01/2026. Durante tale spazio temporale, si ricorda ai diretti interessati che la Scuola effettuerà l'individuazione del destinatario della supplenza mediante i recapiti telefonici presenti nella candidatura. In caso di mancata risposta all'eventuale chiamata, che potrebbe essere effettuata da numero privato a causa di un momentaneo guasto sulla linea istituzionale, la Scuola scorrerà la graduatoria individuando l'aspirante successivo. Dopo tale orario i candidati potranno considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione. Non saranno considerate le candidature pervenute in altra modalità diversa da quella attraverso il link presente sul sito istituzionale.

Si riportano ulteriori note aggiuntive utili al candidato:

Assunzione in servizio alle ore 08:30 del 26/01/2026

Una volta ricevute e valutate le candidature, verrà dato riscontro al candidato che verrà convocato per la presa di servizio. L'individuazione del candidato sarà pubblicata all'Albo Online dell'istituto.

Si ricordano le sanzioni di cui all'art 14 dell'OM 88 del 16 maggio 2024:

Articolo 14

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA PISANI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o Ministero dell'istruzione e del merito 27 tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

I dati personali che verranno inseriti nella candidatura al presente avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PISANI FRANCESCA